



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA  
NAPOLI  
QUINTA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

Antonio Onorato	Presidente
Andrea Pannone	Consigliere
Paolo Carpentieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5756/2007 proposto dalla sig.ra Franca Correale, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Maria Vellucci con domicilio eletto in Napoli, via Vittoria Colonna n. 24 presso lo studio Trianiello,

contro

il Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco e de Capo settore assetto del territorio pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Iva Palmieri e con lo stesso ex lege domiciliato in Napoli presso la Segreteria del Giudice adito,

e nei confronti

della sig.ra Carmela Ficociello,

per l'annullamento

della nota 12 luglio 2007 n. 0014883 di reiezione della domanda di accesso ai documenti presentata il 21 febbraio 2007,

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata al rilascio di copia degli atti richiesti,

Visto il ricorso,

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,  
Viste le memorie prodotte,  
Visti gli atti tutti del giudizio,  
Relatore alla camera di consiglio del 24 gennaio 2008 il presidente,  
Uditi i difensori delle parti come da verbale,

#### FATTO e DIRITTO

1-La ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune di Sessa Aurunca di accedere alla <cartella edilizia relativa alle autorizzazioni e concessioni rilasciate> <a favore della sig.ra Ficociello Carmela, relativamente all'immobile di proprietà della stessa sito in via S. Maria Valgono-Via Canali- immobile confinante ed adiacente quello di proprietà della comparente>.

A tale domanda il Comune dopo ben quattro mesi ha risposto con la nota n. 0014883 a firma del Capo settore assetto del territorio che, facendo riferimento ad una <comunicazione> della sig.ra Ficociello, senza altre, sia pure vaghe, motivazioni respinge la richiesta.

Di qui il ricorso in esame in relazione al quale il Comune costituito in giudizio ha controdedotto rilevando che, in presenza dell'opposizione della controinteressata, non sarebbe stato possibile accogliere la domanda di accesso <informale> e che comunque la ricorrente avrebbe formulato una richiesta generica, rivolta esclusivamente al controllo dell'azione amministrativa., senza neppure dimostrare il suo interesse all'accesso.

2-In relazione alla prima deduzione del Comune resistente, per dimostrarne l'infondatezza, il Collegio può limitarsi a rilevare che in tal modo attraverso l'atto difensivo è stata integrata la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto dallo stesso non emerge affatto che l'Amministrazione abbia respinto la domanda di accesso per averla qualificata come <informale>.

D'altra parte, una siffatta qualificazione della domanda ad opera del Comune nella fattispecie sembra esclusa dallo stesso fatto che l'Amministrazione, qualora effettivamente avesse ritenuto <informale> la domanda della ricorrente, non avrebbe potuto sic et simpliciter respingerla, ed avrebbe dovuto invece invitare l'interessata a presentare la <richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta> di cui agli artt. 5 comma 6 e 6 comma 1 DPR 12 aprile 2006 n. 184.

3- In relazione alla seconda deduzione della difesa del Comune, il Collegio conferma che effettivamente sussiste per il soggetto che esercita il diritto di

accesso l'onere di specificazione dei documenti richiesti e dell'interesse connesso alla loro conoscenza.

Tuttavia, come la giurisprudenza ha chiarito, tale onere non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi dei documenti (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cfr. Cons. Stato sez. VI 27 ottobre 2006 n. 6441).

Pertanto, nel caso de quo la richiesta delle autorizzazioni e concessioni rilasciate dal Comune in relazione all'immobile della controinteressata risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile.

Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l'interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che la stessa è proprietaria di immobile confinante e comunque ricadente nella medesima zona.

E', pertanto, del tutto evidente che la ricorrente, essendone titolare, ha agito quale portatrice di quell' <interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso>, che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un <interesse personale e concreto>), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.

Tanto basta comunque per escludere qualsiasi rilevanza alle questioni – pure agitate dalle parti – in ordine alla contiguità o meno dell'immobile della ricorrente con quello della controinteressata; ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è infatti il fatto che la sig.ra Correale possiede immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo, titolare dell'interesse a che nell'ambito della stessa l'edificazione sia conforme alla normativa vigente.

4-Nè l'accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI

n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).

Deve, poi, rilevarsi che l'eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.

Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>.

Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).

L'accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei dati da parte dell'ente dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti esistenti.

5-Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>.

Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d. <supersensibili> (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).

6-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il, del tutto immotivato, provvedimento di reiezione.

Per l'effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e

dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso a suo tempo depositata .

7-Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli, Sezione Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto, ordina al Comune di Sessa Aurunca di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso

Condanna il Comune di Sessa Aurunca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi €1000 (mille).

Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto carico dell'Amministrazione che ha dato origine alla controversia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2008.

Il PRESIDENTE Est.

(dott. Antonio Onorato)